



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Sardegna**

DELEGAZIONE CALCIO A CINQUE

Via Sidney Sonnino 37 - 6° piano
09125 CAGLIARI

Tel. e Fax: 070 657692

Internet: www.figcdelegazionecalcioa5-sardegna.com

www.figc-sardegna.it

STAGIONE SPORTIVA 2009-2010 COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 15 Giugno 2010

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA LND

2. 1. Circolare n° 63 della L.N.D.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si riporta la Circolare n° 63 della L.N.D. avente per oggetto “art.32 bis, delle N.O.I.F.”.

“Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2009-2010, si richiama l’attenzione dei Comitati e delle Divisioni sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione **dell’art.32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.**”

Nel recente passato, infatti numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che-una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art.94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all’attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, **fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art.94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale.**

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3. 1. SEGRETERIA

3. 1. 1. CORSO CENTRALE DI 1° LIVELLO CALCIO A 5

Si comunica che, in base a quanto pubblicato dal Settore Tecnico sul C.U. n°114 del 07.05.2010, dal 5 al 16 luglio p.v., si terrà presso il Centro Tecnico Federale "L.Ridolfi" un corso per l'abilitazione ad "Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello". A Tale corso potranno fare domanda di partecipazione tutti gli allenatori di Calcio a Cinque in possesso della specifica qualifica (corso regionale di base).

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE

4. 1. AGGIORNAMENTO CORSO ALLENATORI

Vista l'impossibilità di organizzare per giugno il Corso di base per allenatori di calcio a 5, la Delegazione Regionale Calcio a 5 ha inoltrato, tramite il Comitato Regionale Sardegna, una nuova richiesta al Centro tecnico di Coverciano per il mese di settembre del 2010. Si comunica che tutte le pre-adesioni ricevute fino ad oggi verranno comunque archiviate per il nuovo corso: sarà cura degli stessi richiedenti confermare o meno la partecipazione e fornire - in caso di svolgimento - la documentazione richiesta per poterlo svolgere. Sarà cura della Delegazione informare, tramite comunicato e sito, su eventuali novità e date.

IL RESPONSABILE REGIONALE

Alberto Carta

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il giorno 15 Giugno 2010